

## **DELIBERA DL/060/15/CRL/UD del 30 marzo 2015**

### **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA C. LOVERA / VODAFONE OMNITEL xxx (LAZIO/D/288/2014)**

#### **IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO**

NELLA riunione del 30 marzo 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente C. LOVERA presentata in data 31.03.2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. La posizione dell’istante.**

L’utente, nell’istanza introduttiva e nella memoria difensiva, ha dedotto che:

- i. Il 29.7.2013 veniva contattato dagli uffici di Asti della Vodafone, che gli proponevano l’adesione ad un’offerta da attivare sul numero di telefonia fissa xxxxxx475 intestato all’utente ed attivo con Telecom;
- ii. L’utente chiedeva all’operatrice se fosse possibile attivare altra offerta di cui era venuto a conoscenza tramite canali pubblicitari Vodafone, ritenuta più conveniente; l’operatrice rispondeva

- che l'offerta cui faceva riferimento l'utente non era più attivabile, ma che avrebbe potuto attivare altra offerta simile a condizione che l'utente o altro utilizzatore della medesima linea fissa fosse titolare di sim mobile da oltre 2 anni; l'offerta proposta da Vodafone comprendeva il servizio Adsl illimitato e telefonate illimitate con scatto alla risposta della sola prima chiamata del giorno, al costo di Euro 29,00 mensili;
- iii. L'utente illustrò all'operatrice di non possedere una sim Vodafone, ma che il proprio coinquilino, sig. Rodolfo L., anagraficamente residente presso il medesimo indirizzo ove era attiva la linea fissa intestata all'utente, era utilizzatore della stessa e possessore da oltre 2 anni di sim mobile Vodafone; dopo avere ricevuto rassicurazioni dall'operatrice Vodafone che l'utenza sarebbe rimasta intestata all'utente, acconsentiva a far fare la registrazione telefonica dell'adesione contrattuale al proprio coinquilino, sig. Rodolfo L.; nel corso della predetta registrazione telefonica, veniva richiesto al L. se fosse utilizzatore della linea fissa su cui attivare l'offerta, ma non gli veniva né richiesto né comunicato che il nuovo contratto sarebbe stato a questi intestato;
- iv. Dopo alcuni giorni, l'utente contattava Vodafone per conoscere i tempi di attivazione dell'offerta: in quella circostanza apprendeva dal call center che, contrariamente a quanto comunicatogli in sede di adesione, l'offerta prevedeva lo scatto alla risposta di tutte le chiamate effettuate e non solo della prima della giornata, nonché che il contratto e quindi l'utenza sarebbero stati intestati a nome del sig. L. che aveva effettuato la registrazione vocale;
- v. L'utente, appreso che le condizioni contrattuali non erano conformi a quelle proposte, e che l'offerta sarebbe stata attivata a nome del proprio coinquilino, manifestò quindi all'operatore del call center la volontà di esercitare il diritto di ripensamento, non essendo ancora decorsi i 10 giorni dall'attivazione; l'operatore del call center affermò che per poter validamente esercitare il recesso, avrebbe dovuto attendere la consegna della Vodafone Station e l'attivazione del servizio, non potendo recedere da un servizio non ancora attivo;
- vi. La Vodafone Station veniva consegnata il 19.8.2013 e l'attivazione del solo servizio Adsl avveniva il 20.8.2013;
- vii. Il 21.8.2013 l'utente inviava a Vodafone raccomandata a.r. a nome di L. Rodolfo con cui chiedeva la *“chiusura della pratica di migrazione n. 81052799”* relativa all'utenza di rete fissa Telecom n. xxxxxx475 *“non essendo l'intestatario del contratto stipulato con Telecom Italia”*; chiedeva altresì, *“qualora nel frattempo si fosse completato il passaggio da Telecom a Vodafone, il recesso dal contratto come di legge nel termine di 10 giorni per il rientro”* in Telecom; la predetta raccomandata a.r. veniva ricevuta da Vodafone il 27.8.2013;
- viii. Il 11.10.2013 l'utente riceveva la prima fattura Vodafone;
- ix. A seguito di numerosi reclami al call center, l'utente apprendeva da un operatore che era stato attivato il solo servizio Adsl e che, per non perdere il numero di telefono, avrebbe dovuto attendere l'avvenuta migrazione in Vodafone anche del servizio voce per poi procedere con il recesso ed il rientro in Telecom; in quella occasione riceveva conferma che la fattura emessa sarebbe stata annullata;
- x. Il servizio Adsl risultava malfunzionante ed in occasione di un reclamo telefonico proposto dal sig. L. l'operatore del call center affermava che essendo in corso la procedura di recesso non valeva la pena intervenire sul lamentato malfunzionamento;
- xi. Il servizio voce migrava in Vodafone il 24.10.2013;
- xii. Ricevuto il codice di migrazione da Vodafone, l'utente lo forniva a Telecom ai fini del rientro che, tuttavia, non andava a buon fine atteso che il predetto codice risultava errato. Anche il nuovo e

diverso codice di migrazione fornito da Vodafone risultava errato, e la richiesta di rientro veniva nuovamente bocciata;

- xiii. L'utente si rivolgeva quindi al Corecom Lazio proponendo istanza di conciliazione nei confronti di Telecom e di Vodafone; all'udienza del 18.02.2014 l'utente raggiungeva un accordo conciliativo con Telecom, mentre rifiutava l'offerta di Vodafone ritenuta non adeguata;
- xiv. Nelle more dell'udienza per il tentativo di conciliazione, l'utente apprendeva da Telecom che Vodafone mal processava la pratica e che, così facendo, avrebbe perduto la numerazione; l'utente e Telecom si accordavano pertanto per un "*rientro forzato*", sottoscrivendo una nuova offerta Telecom in data 3.2.2014; la linea rientrava quindi in Telecom il 5.2.2014;
- xv. Vodafone emetteva in totale nn. 4 fatture, l'ultima delle quali emessa il 15.4.2014 e contenente costi per recesso anticipato e costi per mancata restituzione della Vodafone Station.
- Alla luce di tali premesse, l'utente chiedeva a Vodafone:
- L'annullamento di tutte le fatture emesse a nome di L. Rodolfo;
  - Il ritiro della Vodafone Station a cura e spese di Vodafone;
  - L'indennizzo di Euro 1.500,00 quale risarcimento una tantum per avere ceduto la linea senza autorizzazione;
  - L'indennizzo di Euro 1.000,00 quale risarcimento una tantum per aver causato danni all'attività lavorativa dal 20.8.2013 al 5.2.2014;
  - L'indennizzo di Euro 425,00 per il malfunzionamento del servizio Adsl dal 20.8.2013 al 5.2.2014;
  - L'indennizzo di Euro 525,00 per il ritardato rientro in Telecom dal 24.10.2013 al 5.2.2014.

## **2. La posizione dell'operatore Vodafone.**

Vodafone ha tempestivamente depositato memoria difensiva, con la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle domande risarcitorie proposte dall'utente, nonché la genericità delle domande proposte senza imputazione alle norme, contrattuali o regolamentari, ritenute violate; nel merito, Vodafone ha dedotto che a seguito di regolare richiesta di importazione della risorsa numerica ricevuta dal sig. Rodolfo L., avviava la procedura di portabilità; le verifiche formali e gestionali competevano a Telecom in qualità di operatore donating, che avrebbe dovuto verificare la corrispondenza tra il nominativo del soggetto richiedente la portabilità e la risorsa oggetto della medesima; il servizio veniva regolarmente erogato da Vodafone, come si poteva evincere dalle fatture che allegava; la richiesta di recesso inviata dal sig. L. perveniva oltre i termini di legge per l'esercizio del diritto di ripensamento; l'utenza era stata mantenuta attiva per consentire il rientro in Telecom; l'utente aveva maturato un insoluto di Euro 374,37.

Vodafone concludeva pertanto per il rigetto dell'istanza.

## **3. La posizione di Telecom.**

Telecom Italia, cui in sede di avvio del procedimento era stato richiesto di depositare memoria e documenti ai soli fini istruttori ex art. 18 Regolamento, ometteva il predetto deposito.

#### **4. Esito dell'udienza di discussione.**

All'udienza di discussione del 12.06.2014 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e il legale Istruttore, dato atto del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.

#### **5. Motivazione della decisione.**

Preliminarmente, si osserva che devono essere dichiarate inammissibili, ai sensi dell'art. 19, comma 4 Regolamento di cui alla Delibera 173/07/CONS, le domande risarcitorie proposte dall'utente. Tuttavia, in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione, la domanda di risarcimento del danno può essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo, a prescindere dal nomen juris indicato dalla parte (cfr. delibera Agcom n. 529/09/CONS).

Nel merito, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte, nei termini di seguito specificati.

##### **5.1. Sull'esercizio del diritto di ripensamento.**

L'utente ha concluso con Vodafone un contratto per mezzo del telefono, che rientra nell'ambito dei c.d. "contratti a distanza" di cui all'art.50 e segg. del Codice del Consumo, disciplina ripresa e dettagliata dalla Delibera n.664/06/CONS con riferimento ai contratti per la somministrazione di servizi di comunicazione elettronica, conclusi con tale tecnica di comunicazione.

Attese le contestazioni dell'utente, si tratta di accertare se la dinamica di prospettazione dell'offerta, acquisizione del consenso ed assolvimento degli obblighi informativi conseguenti, abbia integrato i requisiti posti dalla normativa succitata a tutela del contraente debole, in quanto il professionista è onerato da una serie puntuale di obblighi informativi e documentali (artt.52 e 53 del Codice del Consumo) ed il consumatore ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso (recte: ripensamento) senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo in un termine stabilito (art.64). Tali regole di protezione tengono conto della peculiarità dello strumento negoziale in esame che si caratterizza per la carenza della presenza fisica simultanea delle parti contraenti, cui corrisponde un'accentuazione della posizione di debolezza del consumatore rispetto alla controparte soprattutto per quel che concerne il profilo informativo, in quanto la "distanza" lo mette nell'impossibilità di prendere visione di quanto gli viene offerto sul piano delle caratteristiche del servizio e del suo costo. Di qui gli adempimenti specifici posti dal legislatore a carico del professionista, ovvero: le informazioni relative al negozio stipulando, da fornire "*prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza*" (art.52); l'obbligo di inviare conferma per iscritto, o su altro supporto duraturo, di tutte le informazioni rese ai sensi dell'art.52 "*prima od al momento dell'esecuzione del contratto*" (art.53); il diritto del consumatore di recedere senza penalità e senza obbligo di motivazione entro dieci giorni lavorativi, decorrenti dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi informativi di cui all'art.52 "*qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto...*" (art.64, co.1 e 65, co.2, lett.b). La violazione del dovere di consegna del documento informativo di cui all'art.53, comporta l'ampliamento del termine concesso al consumatore per l'esercizio del ripensamento che, per i contratti a distanza, è "*di 90 giorni e*

*decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto*". (art.65, co.3 ).

Sulla scorta della normativa generale, la Delibera 664/06/CONS ha imposto vincoli ancora più stringenti alla condotta dell'operatore di TLC che adotti la tecnica "a distanza" per la stipula dei contratti di telefonia; ciò in considerazione di un ambito caratterizzato da costante evoluzione tecnologica e concorrenzialità del mercato, dove le capacità di orientamento e valutazione del consumatore sono oltremodo sollecitate e si postula l'esigenza di configurare uno jus poenitendi rafforzato e di agevole esercizio, soprattutto quando la proposta sia telefonica.

Assume rilievo, allora, il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 2 (Conclusione dei contratti a distanza di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica) che stabilisce, in linea generale, che la volontà inequivoca dell'utente di concludere il contratto deve risultare da un modulo, ovvero altro documento contrattuale anche elettronico, con la specifica che nel caso venga utilizzata la comunicazione telefonica, l'adempimento degli obblighi informativi sul contratto stipulando ed il consenso informato dell'utente, possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica, *"sempre che l'operatore abbia adempiuto anche agli oneri di cui al comma seguente"* ; ciò deve avvenire, ai sensi del successivo comma 6, mediante l'invio di un apposito modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni di cui all'art.53, comma 1 del Codice del Consumo (condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso, recapiti del gestore per i reclami, servizi di assistenza e garanzie), nonché delle informazioni di cui all'art.52, quelle cioè relative al contratto concluso (caratteristiche essenziali del servizio, prezzo, esistenza del diritto di recesso, durata e validità dell'offerta e del prezzo ecc.). In alternativa al modulo di conferma, l'operatore può redigere un vero e proprio contratto in base alle informazioni risultanti dal vocal order, ed inviarlo all'utente per la sottoscrizione, *"al più tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto"* (comma 7). Lo spirito della disposizione normativa è finalizzato a rafforzare il diritto del consumatore ad avere piena consapevolezza circa le proposte commerciali alle quali ha precedentemente aderito per telefono, mediante presa visione di un documento scritto, al fine di verificare la rispondenza delle condizioni all'offerta prospettata e di poterci ripensare.

L'art. 5 Del. 664/06/CONS disciplina infatti il diritto di ripensamento nei contratti a distanza, che altro non è che una particolare forma del diritto di recesso, prevedendone (comma 2) l'esercizio *"senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi"* che decorre (comma 4, lett. b) *"per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 2, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa"*; tuttavia, *"Nel caso in cui l'operatore non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui all'art. 2, comma 6, e quelli in materia di esistenza ed esercizio del diritto di recesso, di cui all'art. 52, comma 1, lettere f) e g), del Codice di consumo, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte dell'utente, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto"* (comma 5).

Si osservi come l'impianto complessivo derivante dalle norme del Codice del Consumo e della Del. 664/06/CONS distingue il piano puramente contrattuale, dove le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte del gestore si ripercuotono all'interno del

rapporto stesso con l'ampliamento dei termini per l'esercizio del recesso da 10 a 90 giorni; di conseguenza, l'operatore che attivi il servizio prima (o in assenza) di conferma del contratto per iscritto - specie nei casi in cui l'attivazione debba avvenire entro termini cogenti stabiliti da altre disposizioni legislative - deve garantire all'utente la facoltà di recedere in un termine più ampio ma con analoghi effetti ex tunc previsti dall'originario diritto di ripensamento. Restano ferme le misure sanzionatorie cui l'operatore può andare incontro per il mancato assolvimento dei succitati oneri informativi.

Quando invece si transita dal piano contrattuale a quello contenzioso, mediante attivazione del procedimento ex Delibera 173/07/CONS, l'onere probatorio gravante sul gestore e relativo alla valida conclusione del contratto, è assolvibile esclusivamente con la prova dell'invio della documentazione contrattuale al domicilio dell'utente, non risultando più sufficiente l'ordinazione vocale.

Nella fattispecie Vodafone, sebbene richiesta da questo Corecom Lazio di depositare la prova della registrazione vocale e la copia del contratto sottoscritto dall'utente, non vi ha provveduto, sicchè non può dirsi raggiunta la prova di avere assolto agli oneri informativi sopra ricordati, o di avere inviato la conferma del contratto per iscritto.

In ragione di ciò, si deve concludere che l'utente ha tempestivamente quanto ritualmente esercitato il diritto di ripensamento mediante invio della raccomandata a.r. 21.08.2013, ricevuta da Vodafone il 27.8.2013, a seguito della quale Vodafone non avrebbe dovuto procedere con l'importazione dell'utenza e l'attivazione dei servizi. Infatti, l'articolo 17, comma 7 della delibera Agcom n. 274/07/CONS prevede che: *“qualora il recipient riceva nei termini previsti una comunicazione di recesso, da inviare nelle modalità previste dall'articolo 5, comma 3, del regolamento in allegato A della delibera Agcom n. 664/06/CONS, da parte del cliente, procede senza indugio all'interruzione della procedura di attivazione o migrazione”*. Dunque i gestori non dovrebbero processare la migrazione, ovvero non dovrebbero proseguirla, ovvero ancora dovrebbero interromperla e ripristinare la precedente configurazione, in pendenza del termine di 10 giorni per il ripensamento, o all'atto della sua ricezione.

La conseguenza che deriva dal legittimo esercizio del diritto di ripensamento è il diritto dell'utente al rimborso delle somme da questi eventualmente pagate, ovvero lo storno di quelle addebitate, a titolo di corrispettivo per i servizi resi. L'utente ha pertanto diritto allo storno delle fatture insolute emesse a nome di L. Rodolfo, ed al ritiro della Vodafone Station a cura e spese di Vodafone.

Inoltre, poiché Vodafone ha completato la procedura di portabilità (per il servizio Adsl, il 19.8.2013 mediante consegna della Vodafone Station, e successiva attivazione del servizio in data 20.8.2013; per il servizio voce mediante attivazione in data 24.10.2013) prima ancora dell'utile decorso del termine di 10 giorni dalla registrazione vocale e nonostante la rituale ricezione della raccomandata a.r. di recesso/ripensamento dell'utente, questi ha altresì diritto all'indennizzo previsto dall'art. 8 allegato A alla Delibera 73/11/CONS per ciascun servizio, voce e Adsl, indebitamente attivato, dal giorno di ricezione della predetta raccomandata (27.8.2013) al rientro in Telecom (5.2.2014), per complessivi Euro 1.620,00.

## **5.2. Sul malfunzionamento del servizio Adsl.**

L'utente ha dedotto e lamentato il malfunzionamento del servizio Adsl, puntualmente reclamato a Vodafone tramite call center, ed ha chiesto la liquidazione dell'indennizzo di Euro 425,00 per il periodo dal 20.8.2013 (attivazione del servizio) al 5.2.2014 (rientro in Telecom).

In base all'articolo 3, comma 4, delibera Agcom n. 179/03/CSP, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali.

Inoltre, in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Vodafone nulla ha eccepito o dedotto in merito al lamentato malfunzionamento del servizio, limitandosi ad affermare che *"il servizio telefonico è stato regolarmente erogato a favore della risorsa telefonica ...come dimostrato dalle fatture allegate"*. Le predette fatture, tuttavia, nulla provano in ordine alla regolare erogazione del servizio Adsl, con la conseguenza che deve riconoscersi il diritto dell'utente alla corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 5, comma 2 allegato A alla Delibera 73/11/CONS, per il periodo dal 20.8.2013 al 5.2.2014, per Euro 422,50.

## **6. Sulle spese di procedura.**

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, l'importo di euro 100,00 (cento/00), tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte.

Per tutto quanto sopra esposto,

### **IL CORECOM LAZIO**

vista la relazione del responsabile del procedimento;

### **DELIBERA**

Accoglie parzialmente l'istanza proposta da C. LOVERA nei confronti della società VODAFONE OMNITEL xxx.

1. La società VODAFONE OMNITEL xxx è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
  - Euro 1.620,00= (milleseicento venti/00=) ai sensi dell'art. 8 allegato A alla Delibera 73/11/CONS;
  - Euro 422,50= (quattrocento ventidue/50=) ai sensi dell'art. 5, comma 2 allegato A alla Delibera 73/11/CONS.
2. La società VODAFONE OMNITEL xxx è tenuta, inoltre, a disporre lo storno delle fatture insolute emesse a nome di L.Rodolfo, ed al ritiro della Vodafone Station a propria cura e spese.
3. La società VODAFONE OMNITEL xxx è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
6. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

Roma, 30 marzo 2015

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto